

D.M. 16 agosto 1988

Documentazione da produrre in allegato alle domande di autorizzazione al reclutamento ed all'espatrio di lavoratori italiani

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 settembre 1988, n. 224).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

di concerto con

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'*art. 2, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317*, convertito, con modificazioni, nella *legge 3 ottobre 1987, n. 398*, il quale stabilisce che sono tenuti a richiedere, ai fini dell'assunzione o del trasferimento nei Paesi extra-comunitari di lavoratori italiani, la preventiva autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale i datori di lavoro di cui al precedente art. 1, comma 2;

Visto l'*art. 2, comma 5*, secondo il quale, limitatamente alle domande presentate dai datori di lavoro che hanno depositato i contratti-tipo concordati con le organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, o che vi hanno espressamente aderito, se il Ministero del lavoro non provvede nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, corredata dalla documentazione di cui al comma 2, questa deve intendersi accolta;

Visto l'*art. 2, comma 6*, per il quale i datori di lavoro di cui al precedente comma 5 possono effettuare, in eccezionali casi di comprovata necessità ed urgenza, l'assunzione, ovvero i trasferimenti nelle more del rilascio dell'autorizzazione, previa comunicazione ai Ministeri degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale;

Visto l'*art. 2, comma 2*, secondo il quale deve essere stabilita la documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione in questione;

Visto l'*art. 2, comma 4*, della legge in questione il quale stabilisce gli accertamenti che devono essere effettuati da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Considerata l'opportunità che i predetti accertamenti siano effettuati, con la dovuta tempestività, per constatare la rispondenza delle condizioni offerte ai lavoratori a quanto stabilito nell'*art. 2, comma 4, lettere a), b), c), d,) ed e)*, della citata legge, nonché l'impegno all'osservanza degli obblighi previsti dallo stesso *art. 2, comma 4, lettera f)*;

Decreta:

1. Sono tenuti a presentare la richiesta di assunzione nel territorio italiano e/o di trasferimento da detto territorio per l'esecuzione di opere, commesse o attività lavorative in Paesi extracomunitari, ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 5, nonché la comunicazione di cui al comma 6:

- a) i datori, di lavoro residenti, domiciliati o aventi la propria sede, anche secondaria, nel territorio nazionale;
- b) le società costituite all'estero con partecipazione italiana di controllo ai sensi dell'art. 2359, primo comma, del codice civile;
- c) le società costituite all'estero in cui persone fisiche e giuridiche di nazionalità italiana partecipano direttamente, o a mezzo di società da esse controllate, in misura complessivamente superiore ad un quinto del capitale sociale;
- d) i datori di lavoro stranieri.

Detta richiesta deve essere avanzata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale per l'impiego ed al Ministero degli affari esteri direzione generale per l'emigrazione e gli affari sociali; copia deve essere inviata anche all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione territorialmente competente, secondo la sede del richiedente.

La domanda di autorizzazione deve essere corredata del certificato di iscrizione alla camera di commercio o al registro delle società di data non anteriore ad un mese, e, per le organizzazioni nazionali non governative, del certificato di idoneità di cui agli *articoli 28 e 29 della legge 26 febbraio 1987, n. 49*.

Per i datori di lavoro non aventi sede nel territorio nazionale, alla domanda di autorizzazione va unita la documentazione relativa al conferimento del mandato ad una persona fisica o giuridica residente in Italia e della corrispondente accettazione del mandatario con obbligazione solidale per l'adempimento di tutti gli obblighi di cui alla *legge n. 398/1987*; il conferimento e l'accettazione del mandato devono risultare da atto pubblico; qualora la domanda sia presentata direttamente, essa va corredata di documentazione equipollente, tradotta in lingua italiana e autenticata dalle autorità consolari italiane.

In ogni caso, deve essere allegata alla domanda copia del contratto di appalto (qualora l'attività da svolgere non sia oggetto di un tale tipo di contratto, specificare la fattispecie contrattuale o il titolo giuridico inerente all'esercizio dell'attività medesima); per quanto riguarda le associazioni italiane non governative, una dichiarazione corrispondente rilasciata dal Ministero degli affari esteri.

La domanda di autorizzazione deve contenere l'indicazione: della persona fisica o giuridica per la quale ricorre l'obbligo della prescritta autorizzazione a norma dell'art. 2, comma 1; della consistenza numerica dei lavoratori interessati con i corrispondenti livelli e trattamenti economico-normativi; della località dove questi ultimi vengono inviati, comunicando l'eventuale programmazione delle assunzioni e/o dei trasferimenti; dell'impegno ad adempiere gli obblighi derivanti ai soggetti richiedenti, a norma dell'art. 2. In particolare, qualora si verta nell'ipotesi di cui all'art. 2, comma 4, lettera a), ove il contratto prevede espressamente la possibilità, dopo il trasferimento all'estero, che il lavoratore assunto sia destinato a prestare la propria attività presso

consociate estere, il datore di lavoro deve obbligarsi a garantire le condizioni di lavoro previste da tali trattamenti.

Nell'ipotesi prevista dell'art. 2, comma 5, deve essere esplicitato l'obbligo a conformarsi al contratto-tipo stipulato e depositato, o al quale si dichiari di aderire.

La comunicazione ai sensi dell'art. 2, comma 6, per i datori di lavoro di cui al precedente comma 5, deve essere corredata di una apposita relazione dalla quale si rilevino le condizioni eccezionali di necessità ed urgenza richieste dalla disposizione citata, nonché l'assunzione degli obblighi nei confronti dei lavoratori, nominativamente indicati, con riferimento ai livelli ed ai trattamenti economico-normativi ed in applicazione della *legge n. 398/1987*.

2. Il Ministero degli affari esteri o il Ministero del lavoro e della previdenza sociale comunicherà, ciascuno per la parte di propria competenza, al datore di lavoro interessato ed all'altra amministrazione se deve procedere ad ulteriori accertamenti oltre il termine dei trenta giorni dalla ricezione della domanda di autorizzazione presentata in conformità dell'*art. 2, comma 5, della legge n. 398/1987*.

3. La domanda di autorizzazione o la comunicazione dell'avvenuta assunzione (e/o trasferimento) di lavoratori, la quale non esonera il datore di lavoro dall'osservanza degli obblighi di legge in questione, devono essere predisposte secondo i modelli numeri 1 e 2, uniti al presente decreto, di cui fanno parte integrante.

L'esito finale della domanda di autorizzazione sarà reso noto, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al richiedente e, contestualmente, al Ministero degli affari esteri e all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente di cui al precedente art. 1.

Il datore di lavoro che intende apportare modifiche totali o parziali per ciò che concerne la destinazione dei lavoratori presso altro datore di lavoro, tenuto all'osservanza degli obblighi previsti dall'*art. 2 della legge n. 398/1987*, dovrà richiedere una nuova autorizzazione in relazione alle modifiche medesime; a meno che non si tratti di contratto di lavoro ove è prevista espressamente la possibilità, dopo il trasferimento all'estero, di destinazione del lavoratore assunto a prestare la propria attività presso consociate estere.

Qualora le modifiche riguardino esclusivamente la destinazione a nuovi cantieri nello stesso Paese ovvero l'aumento del contingente autorizzato, ivi compresi i reclutamenti effettuati per la sostituzione di lavoratori, il datore di lavoro deve presentare ulteriore domanda di autorizzazione ai Ministeri degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale; copia deve essere inviata anche all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione territorialmente competente, secondo la sede del richiedente, per gli adempimenti che spettano a detto ufficio.
